



Comune di  
Milano

Consiglio Municipio 7

Milano, 05/06/2023

Al sig PRESIDENTE della Commissione n.4 Mobilità, Sicurezza, Sviluppo Economico, Demanio, Edilizia, ERP, Sanità

Al sig. PRESIDENTE del Municipio 7 di Milano

Al sig. PRESIDENTE del Consiglio di Municipio 7 di Milano

**OGGETTO: Richiesta espletazione dell'Ords 28 del 15/06/2022 e dell'Ordinanza PG 486596/2015 del Comune di Milano per il "Divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro - Meazza"**

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7

#### VISTO

- Le numerose segnalazioni ricevute dai residenti delle seguenti vie:  
Via Degli Alerami, Viale Federico Caprilli, Via dei Chiaramonti, Via dei Gradenigo, via Degli Ottoboni, via Stanislao Mancini

#### CONSIDERATO CHE

- i residenti delle vie menzionate nelle ordinanze di cui in oggetto (Ords n. 28 del 15/06/2022 e Ordinanza PG 486596/2015) hanno fatto pervenire materiale fotografico circa il commercio su area pubblica in forma itinerante non autorizzata e vietata dalle suddette ordinanze


#### SI CHIEDE

1. alla Giunta e al Consiglio del Municipio 7 a prendere le misure necessarie tramite gli organi competenti al fine di garantire l'attuazione delle ordinanze (Ords 28 del 15/06/2022 e dell'Ordinanza PG 486596/2015) dando fine al commercio su area pubblica in forma itinerante non autorizzata;
2. l'installazione di dissuasori in cemento nelle posizioni che vengono occupate dagli ambulanti in modo irregolare e abusiva e precisamente in Viale Caprilli angolo via Alerami, Viale Caprilli angolo via dei Chiaramonti, viale Caprilli angolo via Mancini.

Il Consigliere  
Alfonso Piero Di Rosa

Completano il documento i seguenti allegati:

- Materiale fotografico;
- Ords n. 28 del 15/06/2022
- Ordinanza PG 486596/2015
- Planimetria in cui sono evidenziate le zone di sosta abusiva degli ambulanti



**LEGENDA:**

— = perimetrazione area oggetto della Ordinanza PG 486596/2015



## Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e  
Marketing Territoriale  
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive  
Direzione di Settore

Protocollo **COMUNE DI MILANO**  
**DC ATTIVITÀ PRODUTTI**  
**PG 486596/2015**  
Del 11/09/2015  
ASSESSORE  
**(S) DIRETTORE DI SETTORE**  
11/09/2015

Milano,

Oggetto: modifica ordinanza Prot. PG 186198/2011 del 11/03/2011 "Divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro – Meazza".

IL SINDACO

### Richiamata

l'ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 relativa a "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa", così come modificata con Ordinanza Atti Prot. PG 486532/2015 dell'11/09/2015

### Preso atto che

- tale ordinanza alla terza alinea del punto 5 dell'articolo 8 prevede la possibilità per l'Amministrazione comunale di interdire il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle **aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse e nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza altre aree rispondenti alle esigenze di tutela sopra rappresentate).**

### Dato atto che

- con ordinanza PG 186198/2011 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze nella zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante;
- tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio di Milano è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale;

### Considerato che

- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonico paesaggistico e di interesse storico artistico (Ippodromo del Galoppo – Quartiere Ippico) nonché strutture quale lo Stadio Giuseppe Meazza al quale vanno garantite condizioni di sicurezza e ordine pubblico in occasione sia delle manifestazioni sportive, che di quelle musicali e/o, in genere, aggregative;



## Atti del Comune

- per tali motivi ricorrono le fattispecie previste dall'art. 8 dell'ordinanza orari PG 486532/2015 dell'11/09/2015 per le quali il Comune di Milano può interdire le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;

### Ritenuto che

per quanto sopra, è necessario, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza sopra richiamata, inibire il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, sia per motivi di pubblico interesse, sia di tutela storico artistico e ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato

### Visti

- la vigente Ordinanza di disciplina degli orari delle attività di commercio su aree pubbliche;
- la Legge Regionale n. 6/2010, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 20/2015;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Provvedimento di delega 18 marzo 2013 - Atti 201482

DISPONE

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 186198/2011 che:

1. è vietato il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle vie e piazze ricomprese negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente Ordinanza;
2. il divieto opera per l'intera giornata – 0/24;
3. la violazione del divieto è sanzionata ai sensi del comma 6 bis dell'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Settore Commercio del Comune di Milano "FARE IMPRESA", e reso eseguibile dal 13 settembre 2015;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per Il Sindaco  
L'Assessore al Commercio, Attività produttive,  
Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici  
Franco D'Alfonso

Visto :IL DIRETTORE DI SETTORE  
Dott. Roberto Munarin

## SAN SIRO - MEAZZA – TOPONOMASTICA

Delimitazione area oggetto della Ordinanza PG 486596/2015

UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE
LGO DELLO STADIO	Completamente incluso	
PLE DELLO SPORT	Completamente incluso	
PLE MORATTI ANGELO	Completamente inclusa	
PZA AXUM	Completamente inclusa	
PZA (VIA) SANT'ELENA	Completamente inclusa	
VIA ACHILLE	Completamente inclusa	
VIA BISANZIO	Completamente inclusa	
VIA CAPECELATRO ALFONSO	Incluso segmento compreso tra piazza Axum e via Pessano	
VIA DEGLI ALDOBRANDINI	Completamente inclusa	
VIA DEI FOSCARI	Completamente inclusa	
VIA DEI LOREDAN	Completamente inclusa	
VIA DEI PICCOLOMINI	Completamente inclusa	
VIA DEI ROSPIGLIOSI	Completamente inclusa	
VIA DEI SAGREDO	Completamente inclusa	
VIA DEL CENTAURO	Completamente inclusa	
VIA DESSIE'	Completamente inclusa	
VIA FETONTE	Completamente inclusa	
VIA HARAR	Completamente inclusa	
VIA IPPODROMO	Incluso segmento compreso tra via del Centauro e via Pinerolo	
VIA NOVARA	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Cascina Bellaria	
VIA PALATINO	Completamente inclusa	
VIA PATROCLO	Completamente inclusa	
VIA PEGASO	Completamente inclusa	
VIA PESSANO	Incluso segmento compreso tra via Dei Rospigliosi e via Capecelatro	
VIA PINEROLO	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Ippodromo	
VIA SAN GIUSTO	Incluso segmento compreso tra incrocio con Harar/Dessie' e via Novara	
VIA TESIO FEDERICO	Completamente inclusa	
VLE CAPRILLI FEDERICO	Incluso segmento compreso tra via Palatino e via Diomede	E' incluso anche il suolo della banchina posta sul lato nord della carraggiata, compreso tra il bordo stradale e il muro perimetrale dell'ippodromo (galoppo)



## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO :** Ordinanza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che si svolgono presso l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido

### IL SINDACO

Premesso che all'interno delle seguenti strutture - Ippodromo SNAI La Maura di Via Lampugnano, Ippodromo SNAI San Siro del Piazzale dello Sport, Allianz Cloud - Ex Palalido di Piazza Stuparich - si svolgono manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative che richiamano un rilevante afflusso di pubblico;

Considerato che:

- in ragione del flusso di partecipanti alle manifestazioni, è altamente probabile la presenza di un numero elevato di esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree e strade adiacenti il perimetro dei siti;
- l'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercenti il commercio itinerante e l'afflusso di clientela da essi generati andrebbero ad intralciare l'intensa viabilità pedonale e veicolare, con particolare criticità per le aree di accesso e di deflusso.
- la concentrazione di persone in spazi limitati determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Atteso che:

- con ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante in occasione degli eventi presso lo Stadio Meazza;
- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonici e paesaggistici e di interesse storico artistico quali l'Ippodromo SNAI San Siro, lo Stadio Giuseppe Meazza nonché il nuovo Ippodromo SNAI La Maura, oltre all'Allianz Cloud Ex Palalido, in relazione alle quali vanno garantite condizioni di sicurezza e di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o, in genere, aggregative;
- in quest'ambito è marcata l'esigenza di inibire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in occasione di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative, per motivate ragioni di mobilità



veicolare e pedonale dell'area, tenuto conto della prevista presenza di un folto pubblico;

Attesa la necessità di garantire che la fruibilità dell'area interessata dallo svolgimento delle manifestazioni avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché della sicurezza generale;

Ritenuto, quindi, di adottare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, in occasione delle manifestazioni in oggetto, misure preventive a tutela della zona maggiormente interessata dall'afflusso di visitatori nelle aree circostanti l'Ippodromo SNAI La Maura, l'Ippodromo SNAI San Siro e l'Allianz Cloud - Ex Palalido;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- l'Ordinanza degli orari P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue integrazioni: Ord. PG 486532 dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015;
- l'Ordinanza PG 290354/2016 del 30.5.2016;
- la comunicazione del Comando di Polizia Locale del 13/06/2022;

## ORDINA

**1. Di vietare il commercio itinerante** su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo SNAI La Maura:

Via Patroclo, Via Ippodromo, Via Montale, Via Pinerolo, Via Lampugnano, Via Omodeo, Via Zardi, Via Mafalda di Savoia, Via Matilde Viscontini, Via Ferdinando Giorgi, Via Del Centauro, Via Fetonte, Via Tesio, Via Benedetto Croce, Via Bacchelli, Via U. Betti, Via Ojetti, Via Privata Bisanzio, Via Trenno, Via Natta, Via Gorlini, Via Giorgi, Via Cascina Bellaria, Via Checov, Via Cilea

**2. Di vietare il commercio itinerante** su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Ippodromo SNAI San Siro:

Via Diomede, piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, Via Harar, Via Novara, via Tesio

**3. Di vietare il commercio itinerante** su area pubblica in ogni forma e dimensione nelle seguenti località in occasione delle manifestazioni sportive, musicali e/o in genere aggregative svolgentisi presso l'Allianz Cloud - Ex Palalido:

Via Enrico Elia (da Piazzale Lotto a Piazza Stuparich); Piazza Stuparich; Via Cremosano; Via Salmoiraghi; Viale Renato Serra; Via Albani;



ORDINA ALTRESI'

**ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.**

**La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 07.00 dei giorni in cui si svolgeranno le iniziative sopra indicate, fino alle ore 06.00 del giorno successivo.**

Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalla L.R. n. 6/2010.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**LA VICESINDACA**

Anna Scavuzzo

*F.to digitalmente*

